



Regione Lombardia

**ACCORDO PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA E PER
L'ESTENSIONE DI POLITICHE ATTIVE E DI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE**

TRA

REGIONE LOMBARDIA, ASSOLAVORO E LE PARTI SOCIALI

RICHIAMATI:

- l'art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, che amplia la casistica per la concessione degli ammortizzatori in deroga potenziando ed estendendo gli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, anche attraverso interventi di politica attiva;
- l'Accordo siglato con il Governo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 12 febbraio 2009, in materia di ammortizzatori sociali in deroga;
- l'Accordo tra il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia siglato in data 16 aprile 2009, finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere sulle risorse POR – FSE 2007-2013, per la realizzazione di politiche attive a favore dei lavoratori interessati;
- l'Accordo Quadro tra Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde siglato in data 4 maggio 2009, che definisce i criteri e le modalità per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in attuazione dell'Accordo tra il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia siglato del 16 aprile 2009;
- la Convenzione tra Regione Lombardia e INPS siglata in data 3 giugno 2009, che stabilisce le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi al pagamento dei trattamenti in deroga;

VISTO l'Accordo tra il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, l'Associazione Nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro - ASSOLAVORO e le associazioni sindacali dei lavoratori atipici NIDIL CIGL, ALAI CISL, UIL CPO, siglato in data 13 maggio 2009, finalizzato a definire le modalità di gestione di un intervento di politica attiva che integri le politiche di sostegno al reddito in favore dei lavoratori in somministrazione;

VISTI in particolare gli articoli 3 e 4 del sopra citato accordo, che prevedono rispettivamente, il coinvolgimento delle regioni e l'individuazione dei requisiti dei lavoratori destinatari dell'intervento formativo descritto nell'Accordo in questione;

CONSIDERATO che si ritiene necessario procedere, anche in sede regionale, ad un accordo che, in conformità a quanto previsto nel citato Accordo con il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 13 maggio 2009, individui percorsi di riqualificazione e potenziamento delle competenze professionali in favore dei lavoratori in somministrazione;

Convengono

Articolo 1

I destinatari degli interventi di cui al presente Accordo sono quei lavoratori, aventi domicilio o residenza in Regione Lombardia, che abbiano maturato un'anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a partire dal primo gennaio 2008, disoccupati da almeno 45 giorni ed allo stato non destinatari di alcun trattamento pubblico di sostegno al reddito per carenza di requisiti e che comunque non abbiano richiesto e/o percepito l'indennità prevista dall'Accordo nazionale del 13 maggio 2009.

Articolo 2

Regione Lombardia, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 e dall'articolo 5, 3° capoverso dell' Accordo con il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 13 maggio 2009, destina all'erogazione di servizi di riqualificazione e potenziamento delle competenze professionali di cui al presente Accordo, l'importo di € 4.000.000,00 a valere sul POR – FSE 2007-2013 .

Per la stessa platea di cui all'articolo 1, inoltre, a valere sulla dotazione di cui sopra, è prevista un'indennità di accompagnamento alla formazione per un valore minimo di 1300 euro a fronte della fruizione di percorsi di una durata non inferiore alle 18 settimane.

I lavoratori che intendano fruire della Dote Lavoro potranno accedere al Sistema Informativo regionale rivolgendosi ad un operatore per i servizi al lavoro accreditato dalla Regione che lo



supporterà in tutto il percorso.

Articolo 3

Le Parti rinviando ad apposito avviso regionale la definizione delle modalità di riconoscimento ed erogazione della Dote Lavoro per i lavoratori di cui all'art.1


Le parti convengono nodi monitorare qualità ed efficacia delle azioni formative svolte, attraverso incontri specifici.

Articolo 4


Le Parti concordano di fissare al mese di settembre il primo monitoraggio sull'andamento degli interventi al fine di valutare la possibile rimodulazione per l'estensione del target, sulla base della specifica situazione lombarda e dei dati acquisiti, anche tramite il cofinanziamento con risorse a carico della bilateralità di settore.

Milano, 30 luglio 2009


Per Regione Lombardia




Per ASSOLAVORO



Per NIDIL CIGL




Per ALAI CISL



Per UIL CPO



Per NIDIL CIGL (Lombardia)



Per ALAI CISL(Lombardia) *Giuseppe Gialli*

Per UIL CPO (Lombardia) *Stefano Lombardi*

Per CIGL Lombardia *F. L. L. L.*

Per CISL Lombardia

Per UIL Lombardia..... *Luigi Nesi*